

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1112-A-bis

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 aprile 2023 (v. stampato Senato n. 591)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 aprile 2023*

(Relatore di minoranza: **MAGI**)

ONOREVOLI COLLEGHI! – 1. *Premessa.* Con questa relazione di minoranza, la componente +Europa del gruppo misto invita la Camera dei deputati a votare contro la conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, che viceversa è stato già approvato dal Senato.

A questo proposito, vale la pena rimarcare fin d'ora che il disegno di legge di conversione è stato trattenuto in Senato per circa quarantacinque giorni e alla Camera è sottratta – in via di sostanza politica, se non in chiave strettamente formale – ogni possibilità d'intervenire sul suo contenuto. Si reitera quindi la triste pratica del divieto di *navette* (o, come taluno sostiene, del « monocameralismo di fatto ») che mortifica il ruolo del Parlamento nel suo complesso.

Chi sottoscrive questa relazione presenterà emendamenti soppressivi ma non predispose un testo alternativo, poiché – conformemente a molti precedenti – il testo è irricevibile *in toto* e non necessita di una proposta testuale diversa dalla sua reiezione radicale.

2. *Contenuto del provvedimento alla luce della storia dell'emigrazione.* Il decreto-legge (che la cronaca definisce « decreto Cutro », come se il Governo volesse davvero farsi carico dei dilemmi evidenziati dalla vicenda che ha interessato la costa crotonese) si compone essenzialmente di due parti, salvo quanto si dirà sui contenuti aggiunti in sede di conversione al Senato.

Nella prima parte si affronta il tema della programmazione dei flussi, modificando il vigente testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e concentrando il potere di emanare il cosiddetto « decreto flussi » nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri; nella seconda parte sono contenute norme di carattere penale, di signifi-

cato essenzialmente simbolico, che non vanno alla radice del problema.

Il decreto-legge n. 20 del 2023 – ben oltre i suoi tecnicismi – è anzitutto il prodotto di un'ideologia basata su una lettura storica e su un'interpretazione errate dello sviluppo attuale.

Da molti nell'ultimo secolo è stato sottolineato come il fenomeno delle migrazioni umane sia un aspetto coesistente all'evoluzione della specie (si vedano tra i tantissimi e di recente V. CALZOLAIO e T. PIEVANI, *Libertà di migrare*, Torino, Einaudi, 2016).

Si pensi solo al continente costituito dalle due Americhe che, dal XV secolo in poi, hanno conosciuto un flusso ininterrotto di migrazioni: l'America del Nord specialmente dall'Europa centrale e settentrionale e – nel XX secolo – dall'America Latina; l'America del Sud – la quale proprio per questo è definita « latina » – essenzialmente dall'Europa meridionale (Portogallo, Spagna e Italia).

Il nostro Paese è – dal canto suo – uno dei principali luoghi di provenienza dei migranti. È stato efficacemente scritto che « l'emigrazione italiana nel mondo ha rappresentato uno dei tratti più peculiari dell'intera storia italiana contemporanea. [...] Il fenomeno si è espanso nel corso di almeno un secolo fino a diventare una delle dorsali costitutive dell'intera storia nazionale » (si veda la presentazione a P. BEVILACQUA, A. DE CLEMENTI e E. FRANZINA, *Storia dell'emigrazione italiana*, Roma, Donzelli, 2002).

Gli italiani si sono diretti sia nelle Americhe (principalmente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Brasile, Venezuela e Argentina) sia nell'Europa centro-settentrionale (Belgio, Svizzera, Francia e Germania) e – negli ultimissimi decenni – nel Regno Unito. Tra il 1876 e il 1976 si sono mossi dall'Italia 27 milioni di nostri concittadini (lo ricorda anche G.A. STELLA, *L'orda (quando gli albanesi eravamo noi)*, Milano,

Rizzoli, 2002). In questo senso, sembra utile richiamare gli interessanti contenuti storici dell'intervento del collega Toni Ricciardi, nella seduta dell'Assemblea del 2 febbraio 2023.

Una lettura storica anche solo sommaria della sterminata letteratura e delle statistiche al riguardo, pertanto, smentisce tutti i capisaldi dell'ideologia della destra di governo (la quale è basata su stereotipi oggetto ormai di consistente confutazione scientifica: si veda – per fare solo un esempio – quanto scritto sulla rivista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano *Comunicazioni sociali*, n. 1 del 2022, da M. BINOTTO, *Countering or Reframing Migrations*).

3. *Immigrazione come elemento di crescita*. Le migrazioni hanno costituito un fattore di sviluppo e di arricchimento dei Paesi di destinazione. I normali cicli demografici si sono combinati con l'apporto dei migranti, con ciò permettendo a tali Paesi di giovare di nuova manodopera, contributo allo sviluppo infrastrutturale, diversificazione culturale, aumento delle entrate tributarie e previdenziali.

Di tanto – del resto – i nostri concittadini sembrano essere ben consapevoli, se sono attendibili i dati di una rilevazione della NOTO Sondaggi, pubblicata il 20 marzo 2023 sul *Sole-24 ore*, secondo cui metà degli intervistati ritiene che la forza lavoro degli immigrati sia un fattore vantaggioso per il nostro Paese.

Secondo l'ultimo rapporto dell'ISTAT, la popolazione straniera in Italia al 1° gennaio 2022 è di 5 milioni e 194 mila residenti. In quattro anni, essa è aumentata di meno di 200.000 unità.

Su una popolazione di quasi 60 milioni di abitanti, si tratta di cifre del tutto gestibili, specialmente in considerazione della denatalità di cui l'Italia soffre. Si legga ancora il Rapporto dell'ISTAT 2022 sul punto: « Nel 2021 le donne residenti in Italia hanno espresso un livello di fecondità media pari a 1,25 figli, lo stesso osservato nel 2001, ma in un contesto completamente diverso. Nei primi anni Duemila la tendenza che si osservava indicava infatti un recupero della fecondità dopo il minimo

storico di 1,19 figli per donna registrato nel 1995. Ora siamo in discesa. A diminuire sono stati prevalentemente i nati da coppie di genitori entrambi italiani. I figli di coppie straniere sono aumentati ma solo fino al 2012, allorché è iniziata anche per loro una fase di costante diminuzione, tuttora in corso. Negli anni 2020 e 2021 il numero di nati stranieri è sceso sotto le 60 mila unità, segnando un ritorno ai livelli di quindici anni fa, quando però gli stranieri residenti erano la metà degli attuali. La denatalità ha avuto ripercussioni sui nati in corrispondenza di tutti gli ordini di nascita. I primogeniti nel 2020 presentano, rispetto al 2011, un calo del 28,1 per cento, superiore a quello registrato per i secondogeniti o per i nati di ordine successivo. Nello stesso arco temporale la diminuzione dei primogeniti arriva al 40 per cento se consideriamo i nati da coppie coniugate, sempre meno numerosi anche per effetto del contemporaneo calo della nuzialità. In generale va anche sottolineato come vada proseguendo, e rafforzandosi, l'aumento dei nati fuori dal matrimonio: nel complesso degli ordini di nascita siamo a quasi al 40 per cento del totale, laddove erano solo il 10 per cento nel 2001 ».

Le cifre italiane si mostrano persino modeste in confronto di altri Paesi europei. In Germania, per esempio e secondo i dati dell'Agenzia europea sul trattato di Schengen, nel solo 2015 erano arrivate 890.000 persone e, nel 2022, si è registrato un aumento del 35 per cento, con 1.200.000 arrivi annuali. In Spagna – sempre nel solo 2022 – sono state registrate ben 119.000 richieste di protezione internazionale. Né può tacersi che la parte più consistente dei migranti arriva ai confini italiani ed europei via terra (sulla cosiddetta rotta balcanica) e non via mare.

È pertanto grossolanamente non veritiero che i migranti cagionerebbero un danno economico al Paese di destinazione.

Le ordinarie logiche di domanda e offerta di lavoro fanno sì che i migranti s'inseriscano nel gioco dei fattori produttivi e del protagonismo economico. Basti solo pensare – per esempio – che in Italia è ormai assodato, da almeno 30 anni, che

una serie di servizi alla persona nonché, su altro versante, di mansioni a più basso contenuto professionale sono stati letteralmente abbandonati dai lavoratori di origine italiana e sono svolti da persone provenienti dall’Africa, dall’Asia e dall’Europa dell’Est.


Secondo la Fondazione Leone Moressa, nel 2021 la quota del prodotto interno lordo italiano dovuta al lavoro dei migranti è del 9 per cento; in Veneto addirittura si sale al 12 per cento (l’apporto dei lavoratori stranieri in agricoltura nel Settentrione d’Italia è, per esempio, oggetto di approfondimenti scientifici da molto tempo: v. per esempio P. CINGOLANI e D. DONATIELLO, *Fuga dai campi? Dinamiche migratorie e*

lavoro agricolo nel Nord Ovest italiano, in *Studi emigrazione*, n. 4 del 2022). La stessa Fondazione Leone Moressa ha calcolato che dai lavoratori migranti sono venuti nel 2020 3 miliardi e 700 milioni di euro di gettito dell’IRPEF (lo riferisce *l’Espresso* del 15 gennaio 2023).

Persino il Documento di economia e finanza 2023, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 aprile 2023, riconosce che un flusso più consistente di migranti porterebbe a lungo termine benefici al nostro quadro economico e alla flessione del debito pubblico.

Se ne riporta per comodità il grafico tratto dalla pag. 125:

FIGURA IV.6: SENSITIVITA' DEL DEBITO PUBBLICO A UN AUMENTO/RIDUZIONE DEL FLUSSO NETTO DI IMMIGRATI (in percentuale del PIL)



Fonte: Elaborazioni MEF.

A ribadire concetti analoghi sono intervenute numerose autorevoli voci, da Andrea Riccardi, presidente della Comunità di Sant’Egidio e già ministro del Governo Monti (*Famiglia cristiana*, 9 aprile 2023) a Paul Krugman, premio Nobel per l’economia (*La Stampa*, 14 aprile 2023).

4. *Infondatezza della distinzione tra migranti politici ed economici e della nozione*

di « sostituzione etnica ». In questo contesto, allora è – anzitutto – impossibile tracciare una significativa distinzione giuridica tra migrazioni politico-belliche (fatte cioè di persone in fuga da guerre e persecuzioni) e migrazioni economiche.

Nel XVI secolo, molti seguaci di confessioni protestanti inglesi e tedesche minoritarie fuggirono per motivi che erano, al contempo, religiosi ed economici, giacché i

gruppi di aderenza confessionale, all'alba della storia moderna, erano gruppi di potere egemonico sul piano economico. Lo stesso accade oggi – per esempio – per le migrazioni dall'Afghanistan, in cui regola religiosa talebana e monopolio sulle opportunità economiche sono la stessa cosa; oppure dall'Ucraina, da cui si fugge, da un anno a questa parte, per motivi di sicurezza personale ed economica allo stesso tempo. Sempre a questo proposito, vale la pena anche osservare che la distinzione – pur formalmente importante – tra immigrati regolari e illeciti perde molto di senso se di fatto una via legittima e consolare d'immigrazione non può essere praticata.

Vale la pena ancora riprendere il Rapporto dell'ISTAT 2022 (pag. 10), secondo cui « i percorsi di integrazione sono naturalmente processi di tipo individuale, ma si può facilmente notare come da sempre le differenti collettività presenti in Italia seguano diversi modelli di integrazione. Le specificità dipendono in parte dal differente grado di maturità raggiunto dalla presenza sul territorio: alcune cittadinanze sono presenti in Italia sin dagli anni Ottanta, altre sono arrivate dopo la caduta del muro di Berlino, altre ancora solo durante le ondate migratorie legate alla crisi dei rifugiati degli ultimi anni. Si tratta di persone giunte in momenti storici e in congiunture economiche differenti e che hanno avuto più o meno tempo per dare vita a reti migratorie sul territorio. Inoltre i percorsi di integrazione degli stranieri nel nostro Paese non sono più solo a livello individuale, ma sempre più spesso, specie in certi territori, comprendono intere famiglie. Tra i cittadini non comunitari si è assistito a una contrazione senza precedenti dei flussi per motivi di lavoro, a una sostanziale stabilità degli ingressi per ricongiungimento familiare e a una improvvisa crescita degli arrivi di persone in cerca di protezione internazionale, causati da crisi politiche e guerre in vari parti del mondo, di cui la situazione dell'Ucraina non è che l'ultimo tragico esempio ».

In secondo luogo, pertanto, discettare fatuamente di « sostituzione etnica » è – per un verso – il rozzo prodotto di un'i-

deologia fosca, incredibilmente riproposta dal Ministro Lollobrigida il 19 aprile 2023 e pericolosamente limitrofa alle teorizzazioni razzistiche, che ancora negli anni '90 del XX secolo hanno portato immani tragedie come quelle avvenute nell'ex Jugoslavia; e – per l'altro – un falso storico e di cronaca.

L'attuale primo ministro britannico, Rishi Sunak, è di origini indiane ed è arrivato al vertice delle istituzioni senza che nessuno lo consideri un intruso nel tessuto etnico inglese; la teoria infinita di esponenti politici americani di origini proprio italiane (dalla *Speaker* uscente Nunziata – Nancy – D'Alessandro Pelosi, figlia a sua volta di Tommaso D'Alessandro, sindaco di Baltimora e figlio di emigrati dalla provincia di Chieti, all'ex segretario di Stato, sotto la Presidenza Trump, Mike Pompeo, fino all'attuale governatore della Florida Ron De Santis, solo per fare pochi esempi e senza dimenticare uno dei più amati sindaci di New York, Fiorello La Guardia) sta a dimostrare che si tratta del naturale effetto della mobilità umana nel corso dei secoli e dell'epoca contemporanea, senza che nessuna voce allarmata si levi a favore di una non ben identificata etnia americana.

« Sostituzione etnica » è dunque un'insensata e tardiva espressione che fa finta di dimenticare che, già nel 1909, Israel Zangwill aveva coniato (in una felice *pièce* teatrale) l'espressione *melting pot* per descrivere la mescolanza di provenienze morfo-somatiche, culturali e linguistiche che erano divenuti gli Stati Uniti d'America del XX secolo e che ben si attaglia anche alla secolare storia dell'Europa.

5. *Inadeguatezza del Governo italiano di fronte alle sfide dell'immigrazione e dell'integrazione. Violazioni del diritto costituzionale ed europeo contenute nel testo trasmesso dal Senato.* Nessun dubbio che accanto a queste riflessioni debbano essere collocate quelle sull'integrazione ragionata e pianificata dei nuovi residenti e sul contrasto del traffico illecito di persone.

Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, non saranno il grottesco atteggiamento del Ministro Piantedosi (« Non ci si dovrebbe met-

tere in mare se si rischia la vita dei propri figli») né gli articoli 8 e seguenti del decreto-legge al nostro esame a fermare questa triste pratica. In essa purtroppo il nostro Paese è invischiato profondamente, se è vero come è vero che vige ancora — per esempio — il *Memorandum* con la Libia in virtù del quale il controllo delle partenze è affidato, in sostanza, proprio a trafficanti di uomini della Guardia costiera libica, capeggiati da Abdul Rahaman detto *Bija*.

Menzione speciale merita poi la guantiera di disposizioni contenute nel presente decreto-legge, dall'articolo 5 all'articolo 7, le quali si caratterizzano per insipienza e, al contempo, per crudeltà, ipocrisia e flagrante violazione del diritto costituzionale ed europeo (al proposito si veda la puntuale analisi di G. SCHIAVONE, « *Richiudeteli tutti! Il Governo demolisce il sistema di asilo* », in *Il Riformista*, 15 aprile 2023, pag. 3).

L'articolo 5 — pomposamente rubricato « *Contrasto delle agromafie* » — si limita a indicare pochi soggetti in più rispetto a prima come dotati di poteri di ufficiale di polizia giudiziaria nel contrasto del caporalato nell'agricoltura, senza prevedere risorse finanziarie aggiuntive per conferire davvero maggiore efficacia alla lotta allo sfruttamento del lavoro agricolo, il quale — come noto — è diffuso non più soltanto nelle regioni meridionali e nel Basso Lazio ma anche in Veneto e in Piemonte. Sarebbe stato molto più coerente irrobustire con nuovi finanziamenti il fondo anti-tratta, di cui all'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, richiamato dalla legge n. 199 del 2016 sul contrasto del caporalato, che nei campi in giro per il Paese rasenta la schiavitù.

L'articolo 5-bis — inserito al Senato nel corso dell'*iter* di conversione — poi rivela il vero volto dell'intento governativo: l'immigrazione come illecito penale in sé. Vi si consente — in deroga a ogni legge pur attualmente vigente e fino al 31 dicembre 2025 — la creazione di nuovi *hotspot*, i quali altro non divengono che carceri a cielo aperto, con l'aggravante che — dato che è permessa la deroga a ogni disposizione di legge — le nuove strutture potrebbero rive-

larsi fonte di guadagno incontrollato per quanti risultassero assegnatari di incarichi e appalti in favore dei nuovi *hotspot*. A confermarlo è intervenuta recentissimamente (il 30 marzo 2023) la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel procedimento J. A. e altri *c. Italia*.

Come se non bastasse, l'articolo 5-ter esclude i richiedenti asilo dal sistema di accoglienza e integrazione (SAI) (si veda ancora G. SCHIAVONE, « *Richiudeteli tutti! Il Governo demolisce il sistema di asilo* », cit.). Al riguardo, oltre all'assurdità politica, deve essere sottolineata la chiara illegittimità della norma. Anzitutto perché discrimina: dal SAI sono esclusi i richiedenti asilo, ma non se ucraini o afgani! In secondo luogo, la disposizione incide sul decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale dà attuazione alle direttive 32 e 33 del 2013 dell'Unione europea in materia di richiedenti asilo. Ciò determina l'applicabilità alla fattispecie della Carta dei diritti fondamentali di Nizza (in particolare, gli articoli 3, 4, 6 e 18), la quale è chiaramente violata, ciò che peraltro dovrà portare i giudici nazionali a disapplicare l'articolo 5-ter.

L'articolo 7 del decreto-legge, inoltre, abroga i commi 1.1. e 1.2. dell'articolo 19 della legge Turco-Napolitano, eliminando dalle norme espresse il divieto di espulsione verso Paesi nei quali il migrante rischierebbe la persecuzione (la cosiddetta protezione speciale). Da questo punto di vista, la citazione da parte del Ministro Piantedosi — nella seduta di interrogazioni a risposta immediata dello scorso 19 aprile 2023 alla Camera — della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2019 è errata. Lo è testualmente, perché in nessuna parte la decisione reca le parole dette dal Ministro in Aula; lo è quanto al senso, perché quella era una sentenza d'invalidità sull'impugnativa regionale e non era una sentenza sul merito della protezione speciale.

Oltre alla gratuita crudeltà della disposizione, essa è gravemente illegittima dal punto di vista costituzionale. Essa viola gli articoli 10 e 117, primo comma, della nostra Carta costituzionale per essere in chiaro contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo ha

sempre ritenuto illegittimi non solo le deportazioni collettive ma anche i respingimenti verso Paesi nei quali i migranti rischiano trattamenti inumani e degradanti (basti qui citare i casi Saadi *c. Italia* del 2008 e Hirsi Jamaa *c. Italia* del 2012).

A rendere la vicenda normativa trattata ancor più grave intervengono gli articoli 7-bis e 7-ter.

Il primo modifica la disciplina delle competenze del personale amministrativo addetto all'esame delle domande di protezione internazionale. Se ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008 tale personale doveva essere specializzato e assunto appositamente, la nuova norma consente all'amministrazione dell'Interno di destinarvi qualsiasi figura ritenuta di elevata professionalità, senza però alcun vincolo al grado o alla funzione in organico.

Il secondo limita il diritto di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria contro la decisione della commissione territoriale alla sola ipotesi di rigetto di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008 e non anche alla declaratoria d'inammissibilità della domanda (articolo 29). Si tratta di un'evidente violazione dell'articolo 24 della nostra Costituzione.

Così come in palese violazione del diritto di difesa è la modifica del comma 8 dell'articolo 35-bis dello stesso decreto legislativo n. 25. Se prima si prevedeva che la commissione giudicatrice sullo *status* di rifugiato fosse tenuta a rendere disponibili (sia pure con le modalità tecniche concordate tra i Ministeri dell'interno e della giustizia), entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione, del verbale di trascrizione della videoregistrazione nonché dell'intera documentazione acquisita, invece la nuova norma prevede che all'avvocato del richiedente asilo si darà solo la videoregistrazione.

Ne emerge complessivamente come il Governo italiano si sia drammaticamente allontanato dal solco del costituzionalismo contemporaneo. La selva fitta di eccezioni, restrizioni, ostacoli e penalità, diretta ai migranti in quanto persone, predisposta

dal testo all'esame della Camera irride e umilia quello che Gustavo Zagrebelsky ha chiamato il « diritto mite ». Con tale espressione – evidentemente – il presidente emerito della Corte costituzionale non intendeva un diritto fiacco e poco virile, ma un ambiente di regole assistite dal principio della coesistenza di valori e principi, entro cui si trovano le garanzie del pluralismo e della finalità dello Stato per la persona e non viceversa. Il decreto-legge n. 20 – al contrario – è ispirato a un'idea totalitaria di sovranità, in cui è la persona a dover servire gli scopi di uno Stato puro, etico e ideale, il quale s'incarica di « denunciare come mistificazione la pretesa individuale » di vivere liberamente e degnamente, in modo distinto dallo Stato e facendo argine alla sua stessa volontà (si veda G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992, pag. 85).

In definitiva, di fronte all'immensità del problema delle migrazioni, il Governo presieduto da Giorgia Meloni predilige un'ottica nichilista e riduttiva e sceglie ancora una volta di identificare nemici simbolici: gli « scafisti », che spesso sulle barche dei disperati neanche salgono, e le organizzazioni non governative, che si calano nella realtà drammatica del Mar Mediterraneo e svolgono il ruolo che lo spirito di umana solidarietà dovrebbe imporre a qualsiasi paese civile, prima ancora delle numerose norme di diritto internazionale (si pensi, da ultimo, all'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay nel 1982): la salvezza delle vite e l'accoglienza.

Da questo punto di vista, il decreto-legge n. 20 del 2023 si pone in continuità con il precedente decreto-legge n. 1 del 2023 e con la legge n. 189 del 2002 (la cosiddetta legge Bossi-Fini) che – nel manomettere l'unico vero tentativo di governo del fenomeno migratorio in Italia (vale a dire il testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la cosiddetta legge Turco-Napolitano) – ha inaugurato l'epoca della stretta dei bulloni penali su pochi ingranaggi di un complesso sistema che dovrebbe concepire una visione ampia, realistica, coraggiosa e aggiornata del tema.

Peraltro, la manomissione della legge Turco-Napolitano prosegue con questo provvedimento.

Il disperato tentativo di affrontare la questione secolare della mobilità umana come un mero problema di ordine pubblico e di impugnare come clave i seri dilemmi dei flussi dall’Africa e dall’Asia, dell’integrazione sociale ed economica di quanti riescono ad arrivare, delle lentezze europee nell’affrontare anzitutto le cause vere dell’esodo da quei continenti – vale a dire l’emergenza climatica (come pure i soggetti ascoltati hanno spiegato) e con essa la mancanza d’acqua, e le guerre civili (alimentate e combattute non solo, ma anche, con armi di fabbricazione italiana) – non ha portato frutti. I migranti continuano a venire perché lo desiderano per molti comprensibili motivi e perché il loro lavoro serve molto più di quanto non si voglia ammettere. Da questo punto di vista, è anche inconsistente l’argomento emerso a più riprese da parte degli esponenti di maggioranza – e smentito dalle persone ascoltate nel ciclo di audizioni durante la conversione del decreto-legge n. 1 di quest’anno – per cui le organizzazioni non governative sarebbero un elemento di stimolo degli arrivi per mare (il cosiddetto *pull factor*).

Nella seduta dell’Assemblea della Camera del 22 marzo 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ironizzato sulle frasi di esponenti dell’opposizione che le rammentavano l’origine essenzialmente cli-

matica delle migrazioni dall’Africa (« Non sono Mosè »). Il suo Governo – invece – dovrebbe smettere di domandare ai *partner* europei di farsi carico della ricollocazione dei migranti e chiarire loro che l’Europa deve mettere in atto una vera politica estera e climatica che consenta di governare davvero non già i flussi, ma le cause che li determinano. La tendenza al negazionismo climatico e la contiguità con l’industrialismo dell’esportazione militare, in questo contesto, sono cattivi consiglieri. In disparte le rozze sgrammaticature giuridiche e costituzionali di questo decreto-legge, la coalizione di destra che esprime l’Esecutivo con esso evidenzia – quindi – una profonda carenza di comprensione dei fenomeni contemporanei e di strategia politica di lungo periodo.

Quest’inadeguatezza è stata poi sostanzialmente confessata con la dichiarazione dello stato d’emergenza l’11 aprile 2023, sulla base dell’articolo 24 del codice della protezione civile, di talché per sei mesi si potranno emanare ordinanze di necessità e disporre la contabilità speciale. Pensare all’immigrazione come a un fenomeno di emergenza transitoria denuncia ancora una volta la volontà di drammatizzare propagandisticamente il problema senza saperne leggere cause e dinamiche.

Per questi motivi, invito l’Assemblea a non convertire il decreto-legge n. 20 del 2023.

Riccardo MAGI,
Relatore di minoranza.

